



ALLEGATO A alla Dgr n. 2814 del 29 dicembre 2014

ARTICOLI DI LEGGE		DOMANDE	RISPOSTE VENETO
Composizione del Consiglio regionale	Art. 2, comma 3: Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.	Il seggio del candidato presentato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto e il secondo classificato sono esclusi dai seggi assegnati alle circoscrizioni?	Sì, i seggi citati sono esclusi dai seggi assegnati alle circoscrizioni; quindi si avranno 49 seggi assegnati alle circoscrizioni e 2 seggi destinati al Presidente della Giunta regionale e al candidato Presidente arrivato secondo
Collegamenti Liste provinciali e candidati presentati alla carica di Presidente della Giunta regionale	Art. 14 comma 10 lettera a): la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa. Art. 15 comma 5 lettera a): la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente.	Il collegamento liste provinciali e candidati presentati alla carica di Presidente della Giunta regionale è reciproco?	Sì, il collegamento tra liste circoscrizionali/provinciali e candidati alla carica di Presidente della Giunta è reciproco
Sorteggio coalizioni e liste	Art. 18 comma 1 lettera b): assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla	Il sorteggio delle coalizioni è eseguito a livello di circoscrizione?	Sì, il sorteggio delle coalizioni è eseguito dagli Uffici centrali circoscrizionali, e quindi a livello

	presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 14, comma 10, lettera b), appositamente convocati.		di circoscrizione
Clausola di sbarramento	Art. 21: Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.	La cifra elettorale di coalizione è la somma dei voti delle liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale più i voti dati al solo Presidente con cui le liste sono collegate? La percentuale di sbarramento del 5% deve essere eseguita sul totale di tutti i voti di tutte le liste più i voti validi al solo Presidente? Le percentuali devono essere controllate in percentuale o in valore assoluto?	Sì, la cifra elettorale di coalizione è la somma dei voti delle liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale più i voti dati al solo candidato Presidente senza nessuna espressione del voto di lista Sì, la percentuale di sbarramento del 5% deve essere eseguita sul totale di tutti i voti di tutte le liste più i voti validi ai soli candidati Presidenti senza nessuna espressione del voto di lista Le percentuali devono essere controllate in valore assoluto
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale	Art. 22 comma 3 lettera a): determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione.	La cifra elettorale di coalizione è la somma dei voti delle liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale più i voti dati al solo Presidente con cui le liste sono collegate?	Sì, la cifra elettorale di coalizione è la somma dei voti delle liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale più i voti dati al solo candidato Presidente senza nessuna espressione del voto di lista
	Art. 22 comma 4 lettera g): sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal	In caso di ultimo seggio e parità tra i quozienti di cui alla lettera f), come dobbiamo procedere? Fin	In virtù del rinvio alle disposizioni statali vigenti contenuto nell'art. 28, comma 3,

	<p>modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale.</p>	<p>dove possiamo eseguire la ripartizione dei seggi e di conseguenza la dimostrazione? Si può far riferimento al decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 articolo 73 comma 8?</p> <p>Nel caso in cui si possa fare riferimento al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 articolo 73 comma 8 e il sorteggio si verifica prima della verifica del premio di maggioranza, come si intende procedere con il riparto? Possiamo eseguire il riparto fin dove è possibile dimostrarlo ed infine sospendere l'algoritmo? (sospendere o bloccare il riparto significa non diffondere i seggi attribuiti e quindi anche gli eletti).</p> <p>Se nella distribuzione dei seggi con metodo D'HONDT ad una coalizione mancano i candidati? Si può far riferimento al decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 articolo 73 comma 8?</p>	<p>della legge regionale, si può far riferimento all'articolo 73, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Quindi, a parità di quoziente, l'ultimo seggio è assegnato alla coalizione regionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio</p> <p>Seguendo pedissequamente la sequenza procedurale delineata dall'art. 22, l'Ufficio Centrale Regionale, ai sensi della lettera g), "determina (...) quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale".</p> <p>Essendo il sorteggio precedente l'attribuzione del premio di maggioranza, non si procede ad ulteriore riparto.</p> <p>NON si può fare riferimento all'articolo 73, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000; in particolare, si procede con l'attribuzione di tutti i seggi senza effettuare controlli sulle candidature (previsti dalla legge regionale a livello circoscrizionale: art. 23, comma 2)</p>
--	--	---	--

	<p>Art. 22 comma 4 lettera i): procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera e) e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.</p>	<p>Se con la formula seggi assegnati + 1 si assegnano più seggi di quelli ottenuti dalla coalizione occorre ripetere l'operazione togliendo una unità al fattore correttivo? Facendo riferimento alla legge del 17 febbraio 1968 n. 108 articolo 15 comma 3 lettera b)?</p> <p>Nell'attribuzione dei seggi mediante i resti, se l'ultimo seggio e più gruppi di liste hanno lo stesso resto? Si può far riferimento alla legge del 17 febbraio 1968 n. 108 articolo 15 comma 9? E in caso di sorteggio come possiamo procedere?</p> <p>Se nell'attribuzione dei seggi mediante i Quozienti Interi o resti ad un gruppo di liste mancano i candidati?</p>	<p>Sì, si può fare riferimento all'articolo 15, comma 3, lettera b) della legge 17 febbraio 1968, n. 108</p> <p>NON si può fare riferimento al comma 9 dell'articolo 15 della legge n. 108/1968 in quanto quest'ultimo, a parità di resti, utilizza come criterio il calcolo dei voti residuati (che la legge regionale, invece, non contempla). Piuttosto si deve fare riferimento all'articolo 73, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (a parità di resti, il seggio va attribuito al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio)</p> <p>Si procede con l'attribuzione di tutti i seggi senza effettuare controlli sulle candidature</p>
--	--	--	--

	<p>Art. 22 comma 5 lettera a): divide il totale dei voti validi espressi a favore dei gruppi di liste ammesse al riparto in ogni circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.</p> <p>Art. 22 comma 5 lettera b): per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);</p>	<p>Se con la formula seggi assegnati + 1 si assegnano più seggi di quelli assegnati alla circoscrizione occorre ripetere l'operazione togliendo una unità al fattore correttivo? Facendo riferimento alla legge del 17 febbraio 1968 n. 108 articolo 15 comma 3 lettera b)?</p> <p>Se nell'attribuzione dei seggi mediante i Quozienti Interi ad una lista mancano i candidati? Possono essere considerati seggi residui?</p>	<p>Sì, si può fare riferimento all'articolo 15, comma 3, lettera b) della legge 17 febbraio 1968, n. 108</p> <p>Se nell'attribuzione dei seggi ad una lista mancano i candidati, tali seggi NON possono essere considerati seggi residui e si procede con l'attribuzione di tutti i seggi senza effettuare controlli sulle candidature</p>
	<p>Art. 22 comma 6 lettera a): verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 5, lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera i), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, <u>la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta.</u> I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b).</p>	<p>Se il numero di voti validi sono paritari?</p>	<p>In analogia alle diverse disposizioni statali che lo prevedono quale ultimo criterio da utilizzare in via residuale, si procede mediante sorteggio.</p>

	<p>Art. 22 comma 6 lettera b): dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle <u>maggiori cifre elettorali residuali</u>, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi <u>con la minor cifra elettorale regionale</u>. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo.</p>	<p>Se ultimo seggio e più gruppi di liste hanno le stesse cifre elettorali residuali?</p> <p>Se ultimo seggio e più liste hanno gli stessi minor voti validi?</p>	<p>Alla luce di una lettura sistematica delle disposizioni dell'art. 22, i primi due periodi della lettera b) del comma 6 hanno un significato autonomo e coerente nell'ambito di una precisa sequenza procedimentale. Innanzitutto l'articolo 22 individua due distinte tipologie di seggi residui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da un lato ci sono i seggi residui di cui al comma 5, lettera b), che residuano dall'operazione di assegnazione dei seggi ad ogni lista provinciale; - dall'altro ci sono i seggi residui di cui al comma 6, lettera a), che sono individuati con riferimento ai gruppi di liste (e non alle singole liste circoscrizionali): si tratta in particolare del caso in cui la somma dei seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali supera il numero dei seggi spettanti al gruppo a livello regionale cui le liste appartengono in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera i). <p><u>Detti seggi eccedenti devono essere sottratti al gruppo e costituiscono seggi residui da riassegnare.</u></p> <p>Pertanto l'iter procedurale delineato</p>
--	--	---	---

			<p>dalla legge risulta il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">- alla prima categoria di <u>residui di lista provinciale</u>, di cui al comma 5 lett. b, si applica il <u>primo periodo</u> del comma 6 lettera b), che prevede una <u>graduatoria unica regionale decrescente delle liste provinciali</u> nell'ambito della quale i seggi residui sono assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale residuale, fino a raggiungere il numero di seggi assegnato, a livello regionale, al gruppo cui le liste provinciali appartengono, a norma del comma 4, lettera i) (v. punto 1) precedente);- alla seconda categoria di <u>residui di gruppo di liste</u>, di cui al comma 6 lettera a), si applica, invece, il secondo periodo del comma 6 lettera b) secondo il quale l'assegnazione viene condotta a partire dal <u>gruppo di liste provinciali con la minor cifra elettorale regionale</u>. <p>Ciò premesso, con riferimento ad entrambe le domande riguardanti le ipotesi di eventuali parità, è applicabile la norma, di carattere residuale, contenuta nel terzo periodo, della lettera b) del comma 6.</p>
--	--	--	---